

**REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
(ART. 14, D.Lgs. n. 33/2013)**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
C.C. n. 10. del 15/05/2014

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

Articolo 1 – Oggetto.....	2
Articolo 2 – Principi.....	2
Articolo 3 – Ambito di applicazione.....	2

TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

Articolo 4 – Dichiarazione di inizio mandato.....	2
Articolo 5 – Dichiarazione inizio mandato – Modalità.....	3
Articolo 6 – Dichiarazioni annuali.....	3
Articolo 7 – Dichiarazioni di fine mandato.....	3
Articolo 8 – Procedimento dichiarativo.....	4
Articolo 9 – Altre dichiarazioni.....	4
Articolo 10 – Modelli di dichiarazione.....	4

TITOLO III – PUBBLICAZIONE

Articolo 11 – Pubblicazione sito web istituzionale.....	5
Articolo 12 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza.....	5
Articolo 13 - Tempistica e durata pubblicazioni.....	5
Articolo 14 - Accesso atti originali.....	5

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 15 – Sanzioni.....	6
Articolo 16 – Organi deputati all'accertamento.....	6
Articolo 17 - Contenuto del verbale di accertamento.....	6
Articolo 18 – Termini e modalità di accertamento della contestazione.....	7
Articolo 19 – Irrogazione sanzioni e pagamento misure ridotte.....	7
Articolo 20 – Obblighi del rapporto.....	7
Articolo 21 – Ordinanza Ingiunzione.....	7
Articolo 22 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	8
Articolo 23 – Esecuzione forzata.....	8

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 24 - Disposizioni finali.....	8
Articolo 25 – Abrogazioni.....	8
Articolo 26 - Entrata in vigore.....	8

TITOLO I - GENERALITA'

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, l'attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Grottaferrata, dettate dall'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dalla L. n. 441/1982 e s.m.i.
2. In particolare, il potere normativo esercitato in tale materia trova la sua fonte legislativa nella potestà regolamentare generale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e nell'art. 11 della Legge n. 441/1982 e s.m.i.

Articolo 2 – Principi

1. Il Regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione e dei suoi organi di governo.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) ai Consiglieri comunali;
 - b) al Sindaco;
 - c) agli Assessori comunali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al comma 1, ove vi acconsentano, espressamente e formalmente, e nei limiti di quanto espressamente previsto dalla Legge. Viene in ogni caso data evidenza (pubblicazione) al mancato consenso di cui sopra.
3. Per finalità esclusivamente ricognitive e di chiarezza amministrativa, si specifica che per parenti entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 74, 75 e 76 del Codice Civile, si intendono:
 - a) Parenti di primo grado: - figli e genitori (linea retta);
 - b) Parenti di secondo grado: 1) Fratelli e sorelle (linea collaterale); 2) Nipoti e nonni (linea retta).

TITOLO II - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

Articolo 4 – Dichiarazione di inizio mandato (art. 2 L. n. 441/82)

1. La dichiarazione di inizio mandato (complessiva), contiene e/o reca in allegato quanto segue:
 - 1) la dichiarazione patrimoniale, concernente:
 - a- il possesso di diritti reali su beni immobili;
 - b- il possesso di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - c- il possesso di azioni o quote di partecipazioni di società;
 - d- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - 2) la dichiarazione reddituale, concernente (in alternativa):
 - a- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;
 - b- oppure, dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - 2.1) Nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'Amministratore, in ogni caso, indicherà nella dichiarazione reddituale il reddito imponibile lordo ai fini Irpef percepito nell'anno di riferimento.
 - 3) le seguenti dichiarazioni o documentazioni inerenti la campagna elettorale:
 - 3.1) dichiarazione spese sostenute (in alternativa):
 - a- la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - b- oppure, l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
 - 3.2) dichiarazione contributi ricevuti (in alternativa):
 - a- copia delle dichiarazioni congiunte o delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 3 della

L. 18/11/1981, n. 659, concernenti i finanziamenti o contributi, di valore superiore a cinquemila euro, ricevuti sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi;

b- oppure, l'attestazione di non aver ricevuto alcun finanziamento o contributo di valore superiore a cinquemila euro come sopra riportato, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;

4) dichiarazione parentale, concernente:

a- i propri rapporti di coniugio e parentela, entro il secondo grado, legalmente in essere, con l'indicazione, per ciascuno di questi ultimi, degli estremi identificativi minimi;

b- l'avvenuta, o meno, prestazione da parte di questi ultimi del consenso alla presentazione e pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali che li riguardano;

5) in caso di consenso prestato, ai sensi del numero 4), per ciascuno dei consenzienti, l'allegazione di:

a- dichiarazioni di assenso in originale;

b- dichiarazione patrimoniale di cui al numero 1);

c- copia della dichiarazione reddituale di cui al numero 2) o dichiarazione di cui al numero 2.1).

Articolo 5 – Dichiarazione inizio mandato – Modalità

1. La dichiarazione complessiva di cui all'art. 4 è presentata agli Uffici preposti, entro e non oltre 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. La dichiarazione complessiva di cui all'art. 4 è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i..

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta all'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata personalmente all'Ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Con tale ultima modalità, la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo di persona appositamente incaricata. In tutti i casi, la dichiarazione viene immediatamente protocollata ed, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data del protocollo.

4. La presentazione della dichiarazione può avvenire, con le stesse modalità della presentazione personale di cui al comma 3 secondo periodo, ultimo inciso, anche a mezzo posta o telefax o posta elettronica certificata (in tale ultimo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale). In tutti i casi, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, fa fede la data di invio della dichiarazione, comunque accertabile a seconda dello strumento utilizzato.

5. Sempre ai fini del rispetto dei termini per adempiere, il termine di cui al comma 1, decorre:

a) consiglieri comunali e sindaco: dalla data della proclamazione;

b) assessori comunali: dalla data di accettazione della nomina sindacale.

6. La dichiarazione di assenso alla presentazione e pubblicazione da parte del coniuge e dei parenti, e la relativa dichiarazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 4, comma 1, punto 5, è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, senza ulteriori formule sacramentali, alla quale è allegata la copia del documento di identità del dichiarante. La presentazione di tali dichiarazioni avviene esclusivamente in allegato alla dichiarazione (complessiva) dell'Amministratore con il quale intercorre il rapporto di coniugio o parentela.

Articolo 6 – Dichiarazioni annuali. (art. 3 L. n. 441/82)

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 4, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche (modello UNICO), i soggetti indicati all'art. 3, comma 1, presentano la dichiarazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 4, aggiornata alla data di presentazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, salvo il numero 3 (spese e contributi elettorali).

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo il comma 5 (decorrenza termini presentazione).

Articolo 7 – Dichiarazione di fine mandato. (art. 4 L. n. 441/82)

1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano la dichiarazione patrimoniale di fine mandato.

2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche (modello UNICO), successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano la relativa dichiarazione reddituale annuale.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, salvo il numero 3 (spese e contributi elettorali).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo il comma 5 (decorrenza termini presentazione).
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all'art. 3. In tali casi, si applicano le norme di cui all'art. 4.

Articolo 8 – Procedimento dichiarativo.

1. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al solo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi previsti, a cura dell'Ufficio preposto viene inviato per posta elettronica agli interessati, apposito avviso, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini previsti per ciascuna delle dichiarazioni di cui sopra.

Contestualmente vengono resi disponibili i modelli di dichiarazione. E', in ogni caso, escluso che la mancata o tardiva pubblicazione o invio dell'avviso possa costituire esimente dell'eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

2. L'Ufficio preposto, ove riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini previsti, invia ai soggetti interessati un invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

3. L'Ufficio preposto, una volta scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, invia ai soggetti inadempienti un invito a provvedere a presentare la dichiarazione entro un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il rifiuto.

4. L'Ufficio preposto, nell'ipotesi di cui al comma 3, ove riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini assegnati a seguito dell'invito ivi previsto, invia al soggetto interessato un ulteriore invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

Articolo 9 – Altre dichiarazioni.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettere b), c), d), ed e) del D.Lgs. n. 33/2013, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono e comunicano, altresì, quanto segue:

b- il proprio curriculum;

c- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, se diversi da quelli rilevabili d'ufficio dalla struttura competente ai sensi del presente Regolamento;

d- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Le notizie, i dati ed i documenti di cui al precedente comma, sono rese nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. in occasione, con le modalità e nei termini previsti per le dichiarazioni iniziali ed annuali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 10 – Modelli di dichiarazione.

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ad appositi modelli da approvarsi con provvedimento dell'Ufficio competente.

TITOLO III - PUBBLICAZIONE

Articolo 11 – Pubblicazione sito web istituzionale.

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
2. In ogni caso, viene garantita la possibilità per chi accede all'informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.
3. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui sopra, sono pubblicati integralmente, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.
4. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 33/2013, è consentito il trattamento dei dati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero riutilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 12 – Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza.

1. Ai sensi dell'art. 9, L. n. 441/1982, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi fiscali, di tutti i soggetti di cui all'art. 3, è pubblicato soltanto il "quadro riepilogativo", estratto dalla dichiarazione.
2. Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti dell'Amministratore, non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi. Speciali modalità tecnologiche vengono applicate dall'Ufficio addetto alla pubblicazione per impedire tale riutilizzo.
3. Sono fatte salve, le cautele ed i limiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, per la divulgazione di eventuali dati personali "sensibili" o "giudiziari" come definiti dalla Legge.
4. Resta fermo il divieto di cui al D.Lgs. n. 196/2003 di divulgare eventuali dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. In ogni caso l'indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati di cui al comma 3 e 4, implica l'autorizzazione a pubblicarli.
6. Ulteriori forme di tutela della riservatezza sono previste dalla Legge in merito alla durata ed all'archiviazione delle pubblicazioni come dettagliato nell'articolo seguente.

Articolo 13 - Tempistica e durata pubblicazioni.

1. La pubblicazione delle dichiarazioni avviene entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale (in relazione ad eventuali inadempimenti). In tale ultimo caso, della mancata presentazione viene fatta apposita annotazione.
2. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8, la pubblicazione delle stesse viene tempestivamente integrata, su impulso dell'Ufficio competente.
3. La pubblicazione ha durata permanente per l'intero mandato di ciascun amministratore e sino tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del mandato, salvo le eccezioni che seguono.
4. La pubblicazione della situazione reddituale-patrimoniale pregressa degli amministratori e del coniuge o parente scade alla scadenza del mandato, salvo per le dichiarazioni di fine mandato.
5. In ogni caso, scaduti i termini di durata della pubblicazione, di cui ai commi 3 e 4:
 - a) i dati generali, sono trasferiti a cura dell'Ufficio competente alla tenuta del sito web, nell'apposita sezione sotto-sezione di "archivio", prevista in generale dall'art. 9.2 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - b) i dati inerenti la situazione reddituale-patrimoniale, non sono trasferiti nell' "archivio" di cui sopra.

Articolo 14 - Accesso atti originali.

1. La documentazione originale è conservata presso l'Ufficio preposto. Chiunque interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale di cui sopra, mediante richiesta all'Ufficio depositario.

TITOLO IV – SANZIONI

Articolo 15 – Sanzioni.

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, comporta, ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).
2. In particolare, le sanzioni sono graduate, in relazione alla loro gravità, come segue:
 - a) la presentazione nei termini ordinari di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini assegnati ai sensi dell'art. 8, comma 2, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 4.000,00 (quattromila);
 - b) la presentazione oltre il termine ordinario di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini speciali assegnati ai sensi dell'art. 8, comma 4, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 (mille) ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila);
 - c) la mancata presentazione, neppure dopo la scadenza infruttuosa della diffida con l'invito ad adempiere entro i termini speciali assegnati ai sensi dell'art. 8, comma 3, delle dichiarazioni di cui al presente regolamento, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).
3. In particolare, le sanzioni di cui sopra si applicano ad entrambi i seguenti casi:
 - a- inottemperanza agli obblighi dichiarativi inerenti la situazione patrimoniale di cui agli artt. da 4 a 7;
 - b- inottemperanza agli obblighi dichiarativi inerenti i compensi eventuali di cui all'art. 9, co. 1, lett, c).
4. Dell'eventuale inadempimento ed irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale (a seconda del soggetto inadempiente) ed all'OIV ai fini delle iniziative di rispettiva competenza e fatta menzione nell'apposita sotto-sezione dedicata del sito *web* istituzionale.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato l'accertamento da chi di competenza di eventuali, ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese.

Articolo 16 – Organo deputato all'accertamento

All'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui al presente regolamento provvede il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Articolo 17 – Contenuto del verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento contiene:
 - a) l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità complete del trasgressore;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e dei messi o strumenti utilizzati dal trasgressore;
 - e) l'indicazione della norma violata;
 - f) l'indicazione dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 11;
 - g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 8, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante.

Art. 18 – Termini e modalità di accertamento della contestazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere comunicata direttamente, mediante rilascio di copia del verbale di cui all'articolo 17, al trasgressore al fine di metterlo in condizione di conoscere gli esatti termini del fatto addebitato, le modalità di estinzione dell'obbligazione contratta con la perpetrazione dell'illecito, avvalendosi della facoltà del pagamento in misura ridotta, nonché le modalità di esercizio del diritto di difesa.
2. Se non è stata possibile la comunicazione diretta della violazione al trasgressore, il funzionario di cui all'articolo 16 trasmette il verbale ai messi comunali per la notificazione all'interessato o, se necessario, provvede alla notificazione a mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione a mezzo posta.
3. Gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
4. L'omessa notificazione, nel termine di cui al comma 3, estingue l'obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.

Articolo 19 - Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689//1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 20 – Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 19, il funzionario competente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Segretario Generale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 6 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. La notificazione dell'ordinanza ingiunzione è eseguita dai messi comunali o, se necessario, a mezzo posta, secondo le norme per le notificazioni a mezzo posta.

Articolo 21 – Ordinanza Ingiunzione

1. Contro l'accertamento della violazione il trasgressore può far pervenire, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, al Segretario Generale scritti difensivi o documenti, nonché richiesta di audizione.
2. Il Segretario Generale, a seguito della richiesta di audizione, procede all'adempimento, redigendo specifico verbale.
3. Il Segretario Generale, acquisito il rapporto dal funzionario verbalizzante, esaminati i documenti e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, ovvero dall'avvenuta audizione di cui al comma 2, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti edittali previsti dall'articolo 4 e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone comunicazione al funzionario che ha redatto il rapporto.

4. Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le modalità ed i termini del pagamento della somma ingiunta e per le modalità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Articolo 22 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Segretario Generale può disporre, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con ordinanza motivata, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Entro lo stesso termine, può essere disposto, con ordinanza motivata, il rigetto della richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione.
2. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
4. A tal fine, il Servizio Finanziario verifica la regolarità dei pagamenti, comunicando gli esiti alla Direzione competente per gli specifici adempimenti di competenza.

Articolo 23 – Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dall'articolo 20, alla riscossione della somma dovuta si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.
2. L'Ufficio Tributi cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 24 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento è inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito *web* istituzionale dell'Ente.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Grottaferrata, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

Articolo 25- Abrogazioni.

1. Sono abrogate, altresì, tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali che risultino incompatibili con le norme in questa sede previste.

Articolo 26 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività, o di immediata eseguibilità, della deliberazione con cui viene approvato.

